

Circolare numero 15 del 22-1-1982

Mittenti



SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 53585

Destinatari



AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

Oggetto



Rinuncia alla domanda di pensione. Termine di ammissibilita'.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 4 dicembre 1981, ha esaminato il problema relativo al termine entro il quale deve ritenersi ammissibile la rinuncia alla domanda di pensione presentata all'Istituto.

Come è noto, la questione, già posta da molte Sedi periferiche, si collega con la individuazione del momento a partire dal quale può ritenersi che il richiedente la pensione sia a tutti gli effetti da considerare titolare del diritto soggettivo alla pensione, dato che, da quel momento, l'interessato stesso non potrebbe ritirare la domanda giacché ciò comporterebbe la rinuncia alla pensione, in contrasto con il precetto di cui all'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (1).

In proposito il Consiglio di amministrazione, considerato che il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto a pensione è atto di accertamento in ordine alla esistenza dei presupposti e requisiti di legge per farsi luogo al pensionamento e che la titolarità del diritto soggettivo a pensione insorge con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda, ha ritenuto che contrasti con l'art. 69 della citata legge n. 153 la rinuncia alla domanda stessa da parte di chi sia già titolare della pensione.

Il Consiglio ha peraltro affermato che atto giuridicamente valido a dimostrare la titolarità della pensione è la consegna a mezzo lettera raccomandata della comunicazione di liquidazione contenente i dati di calcolo della pensione e la relativa decorrenza.

Tale comunicazione, come è noto, è attualmente rappresentata, per la generalità delle pensioni liquidate con la procedura automatizzata sia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, dal modello T.E. 08; per le pensioni liquidate a carico dei Fondi speciali di Previdenza, dal modello F.S. 13; per le pensioni liquidate in regime internazionale, dai modelli C. Comp. 8 o C. Comp. 31; per le pensioni non meccanizzate, dalle apposite equivalenti comunicazioni predisposte dalle Sedi.

Ne consegue che, dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta liquidazione della pensione, non è ammissibile la ritrattazione della domanda da parte dei pensionati.

Le sedi, pertanto, dalla data di ricevimento della presente circolare, provvederanno ad inviare i modelli T.E. 08 e gli altri citati a mezzo lettera raccomandata, così come avviene attualmente per i modelli C. Comp. 8.

Per quanto riguarda eventuali questioni insorte sulla validità di rinunce già effettuate anteriormente alla data della presente circolare, le Sedi, in caso di affermata mancata ricezione delle comunicazioni di accoglimento delle domande di pensione, inviate con lettera semplice, accetteranno le rinunce stesse (2) provvedendo ad istruire le eventuali nuove domande di pensione successivamente presentate, secondo la normativa di cui all'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (3).

Ciò, ovviamente, non potrà avvenire, qualora gli interessati abbiano ricevuto il libretto della pensione con il relativo certificato, e abbiano altresì riscosso anche una sola rata di pensione.

IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI

(1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 548

(2) In tal senso deve intendersi modificata la circolare n. 60067 A.G.O./118 del 4 giugno 1981, (in "Atti ufficiali" 1981, pag. 1326), con la quale, peraltro, era stata fatta riserva di ulteriori precisazioni. Eventuali acconti dovranno essere restituiti o conguagliati in caso di

presentazione di nuova domanda di pensione.

(3) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794.

ALLEGATO 1

DELIBERAZIONE N. 269 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 DICEMBRE 1981

OGGETTO: Rinuncia alla domanda di pensione. Termine di ammissibilità.

(omissis)